

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Massera Prof. Alberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

L’A.S. Coop. Atlante, con atto del 4.12.2007, ha proposto ricorso avverso la decisione in merito alla gara Coop. Atlante/Bergamo Calcio a 5 del 10.11.2007, assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque nella seduta del 19.11.2007 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007, con la quale tale Giudice ha comminato alla Associazione ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per non aver provveduto a schierare, in occasione dell’incontro in oggetto, tre giocatori nati successivamente al 31.12.1985, così come previsto dalle disposizioni diramate con Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2007/2008.

Il Giudice Sportivo ha infatti motivato che l’A.S. “Coop. Atlante” non poteva ritenersi aver assolto all’obbligo sopra menzionato, pur avendo indicato nella distinta dei calciatori presentata all’arbitro tre atleti in possesso del previsto requisito dell’età, in quanto uno dei tre, Keta Arber, cittadino albanese del 1987, risultava tesserato come dilettante extracomunitario, in applicazione della normativa ex art. 40, p. 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., e quindi doveva essere escluso dal novero dei tesserati “Under 21” per esplicita previsione delle norme contenute nel Com. Uff. n. 1.

L’appellante fa valere due motivi di ricorso. Con il primo, un vizio di forma nella comunicazione della decorrenza del tesseramento del calciatore in questione inviatagli dalla Divisione Calcio a Cinque, nella quale “non si fa riferimento alcuno al fatto che tutta l’operazione sia stata effettuata per quanto previsto dall’art. 40, p. 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F.”. A supporto di tale argomento l’appellante presenta la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalità straniera, intervenuta nel corso dello stesso anno 2007, nella quale è invero contenuto espresso riferimento alla citata disposizione delle N.O.I.F..

Con il secondo motivo, l’appellante sostiene l’assenza, nella fattispecie, di qualsiasi “danno procurato”, come “punto di riferimento del Giudice che deve decidere...per emanare una sanzione

equilibrata e razionale”, facendo rilevare, in particolare, che il calciatore albanese non ha effettivamente partecipato alla gara.

La Corte ritiene che il gravame sia privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo, va opposto il principio per cui la mancata citazione nel preambolo dell’atto che fissava la decorrenza del tesseramento del calciatore Keta Arber, comunicato in data 18.10.2007, delle disposizioni N.O.I.F. sul tesseramento di calciatori di nazionalità straniera non esimeva l’Associazione appellante dal tener conto delle disposizioni medesime, in quanto rilevanti nella fattispecie in forza del richiamo contenuto nel Com. Uff. n. 1/2007, e quindi dal tener conto, nello schieramento degli atleti per la gara in oggetto, della nazionalità del calciatore in questione ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo all’impiego di almeno tre calciatori “Under 21”. Ed al contrario di quanto sostiene l’appellante, proprio il confronto con la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalità straniera, di qualche mese precedente, e che pure quel riferimento normativo conteneva, avrebbe dovuto indurre l’appellante ad un atteggiamento di maggiore cautela nella verifica della normativa da applicare per la formazione della distinta degli atleti da presentare all’arbitro.

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso osta il chiaro dettato del disposto di cui al Com. Uff. n. 1 2007/2008, lett. f), che di seguito si riporta esimendo questa Corte da ulteriore argomentazione sul punto: “Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori [cioè, i tre “Under 21”] dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007)

L’A.S.D. Reggiana Calcio a 5, con atto del 6.12.2007, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque del 30.11.2007 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 225 in pari data, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 28.2.2008 al calciatore De Sa Carvalho Antonio Mateus a seguito della gara Kaos Futsal/Reggiana Calcio a 5 del 29.11.2007, in quanto il suddetto calciatore, “espulso per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento colpiva il braccio dell’arbitro che gli mostrava il cartellino facendoglielo cadere senza comunque arrecargli offese fisiche e, nella circostanza, gli profferiva reiterate frasi offensive ed ingiuriose”.

Nel suo gravame l’appellante chiede “una equa riduzione della pena”, contestando la sussistenza nella fattispecie di un caso di violenza e presentando invece la condotta del proprio tesserato come condotta “solamente irrispettosa”, in relazione alla quale è da ritenere “il suo movimento frutto di reazione istintiva non indirizzata all’arbitro ma al cartellino”.

La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Il ricorso si basa, infatti, da un lato, su argomentazioni puramente assertive, come quelle che negano che il calciatore abbia colpito o almeno toccato il direttore di gara, dall’altro su valutazioni puramente soggettive, come quelle che affermano l’indirizzamento del movimento del calciatore non contro la “persona” dell’arbitro, ma contro la “cosa” cartellino, senza peraltro che alle une e alle altre venga offerto il supporto di evidenza probatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche in proposito refertate nel rapporto del direttore di gara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL'A.S.D. UPEA ORLANDIA '97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA '97/ROMA DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell'esame del referto del direttore di gara relativo all'incontro Upea Orlandia '97/Roma, disputata il 2.12.2007 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 5.12.2007, irrogava alla A.S.D. Upea Orlandia '97 la squalifica del campo di gioco fino al 19.3.2008, in quanto *“propri sostenitori, nonostante la partita si disputasse in campo neutro per precedente squalifica del campo, per tutta la durata della gara hanno rivolto nei confronti dell'arbitro frasi ingiuriose nonché gravi minacce alla sua incolumità fisica. Gli stessi sostenitori, per tutta la durata della gara profferivano frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'assistente dell'arbitro attingendolo con sputi e rivolgendogli gravi minacce alla sua incolumità fisica”*.

In considerazione della recidiva e della gravità dei fatti, confermati anche dal supplemento di referto fatto pervenire dal direttore di gara, il Giudice Sportivo disponeva che gli incontri in campo neutro dovessero essere disputati a porte chiuse e che a porte chiuse dovesse essere disputata anche la residuale giornata di squalifica del campo irrogata in precedenza e riportata sul Com. Uff. n. 41 del 24.11.2007.

Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Renato Passalacqua, dirigente della A.S.D. Upea Orlandia '97, l'inibizione fino al 5.3.2008 e l'ammenda di € 500,00 per avere rivolto all'arbitro frasi ingiuriose e, in seguito, dopo essere stato allontanato dal campo, altre frasi ingiuriose e minacciose.

La A.S.D. Upea Orlandia '97 ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo un unico motivo di doglianza. Il Giudice Sportivo, secondo la reclamante, avrebbe adottato la delibera fondandosi unicamente sul referto del direttore di gara e di uno dei due assistenti omettendo del tutto l'esame del rapporto dell'altro assistente e soprattutto quello del Commissario di campo, che avrebbero escluso la “grave rilevanza” dei fatti addebitati ai sostenitori della società reclamante e al dirigente di detta società e avrebbero evitato le pesanti sanzioni che ne sono conseguite.

Il reclamo va respinto.

La circostanza che uno dei due assistenti non abbia segnalato nel proprio rapporto i fatti addebitati ai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia '97 è del tutto irrilevante. I fatti più indietro riferiti sono stati riportati univocamente e con identità di dettagli sia dal direttore di gara che dall'altro assistente.

Il direttore di gara, inoltre, ha confermato la versione dei fatti, già riferita nel suo rapporto, nel supplemento di referto, nel quale ha anche precisato di avere riconosciuto nei sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia '97 coloro che l'avevano ingiuriato e minacciato in quanto alcuni di essi indossavano giubbotti con i colori sociali.

Deve rilevarsi inoltre che, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, lo stesso Commissario di campo accenna nella sua relazione al comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia '97 (*“il pubblico inveiva contro la terna con frasi ingiuriose e minacciose: ti ammazziamo, sei un bastardo, terna maledetta, non tornate mai più, ecc”*), pur se, con intento di minimizzare l'accaduto, riduce il numero dei

sostenitori che hanno preso di mira gli ufficiali di gara ad una decina di persone (“una decina di persone in tutto”).

Gli atti di due ufficiali di gara e del Commissario di campo sono quindi concordanti nel riferire del comportamento ostile nei confronti del direttore di gara tenuto dai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia '97 e ciò rende del tutto privo di rilievo l'omesso riferimento di quanto accaduto da parte del secondo assistente.

E' del tutto priva di rilievo probatorio in favore del Sig. Passalacqua, invece, l'affermazione contenuta nella relazione del Commissario di campo secondo cui detto dirigente, espulso dal terreno di gioco, avrebbe lasciato il campo “senza proteste”. Contraddicono tale affermazioni le annotazioni del direttore di gara che riporta nel suo referto, con dovizia di particolari, le frasi ingiuriose e minacciose, di contenuto fortemente scurrile, pronunciate dal Sig. Passalacqua.

Dalla puntuale e dettagliata esposizione del comportamento del Sig. Passalacqua contenuta nel rapporto arbitrale - che, tra l'altro, come è noto, “fa piena prova” nei confronti del predetto tesserato (art. 35, punto 1,1, C.G.S.) - può solo inferirsi che il Commissario di campo non fosse nei pressi del direttore di gara e che quindi non avesse potuto udire le frasi profferite nei confronti di questi dal dirigente della A.S.D. Upea Orlandia '97. In caso contrario, il Commissario di campo, stante il rilievo disciplinare di tali fasi, non avrebbe potuto ignorarle e le avrebbe sicuramente segnalate nel suo rapporto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Upea Orlandia 97 di Capo d'Orlando (Messina) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL'8.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. 261 del 12.12.2007, in relazione alla gara Interfive Vigevano/Coop Atlante dell'8.12.2007, irrogava nei confronti del calciatore Gianni Fruzzetti la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive in quanto il detto atleta “a fine gara, durante il saluto fair play, colpiva con un leggero schiaffo, un avversario senza procurare conseguenze. Successivamente si portava sulle tribune dove cercava di colpire un tifoso avversario che lo insultava”.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso nelle forme e termini regolamentari l'A.S. Coop Atlante instando per la riduzione della squalifica ad una sola giornata in quanto la prima delle condotte sanzionate non avrebbe proposto alcuna caratteristica di gravità trattandosi di un “buffetto” e non di uno schiaffo, mentre la seconda era da considerare frutto di equivoco in quanto dagli atti ufficiali risultava che il comportamento considerato dal giudice era stato tenuto da altro giocatore.

Il ricorso risulta parzialmente fondato e va, pertanto, parzialmente accolto.

In effetti, sia dal rapporto dell'arbitro che dalla relazione del Commissario di campo, l'atleta che aveva cercato di colpire uno spettatore dopo aver scavalcato la balaustra è indicato con il numero 11 della Società Atlante, corrispondente a Fruzzetti Federico, mentre Fruzzetti Gianni è indicato come il numero 5: la squalifica va dunque adeguatamente ridotta.

Ritiene la Corte di ricondurre la fattispecie sotto la previsione dell'art. 19, n. 4, lett. a) C.G.S., in quanto l'aver colpito un avversario con uno schiaffo - o anche soltanto con un “buffetto” come assume la ricorrente – nella fase del fair play, caratterizzata al massimo dalla correttezza e lealtà sportiva, deve considerarsi condotta gravemente antisportiva, con conseguente irrogazione della sanzione minima prevista dalla norma in richiamo in due giornate effettive di gara.

Infine la Corte, considerato che il calciatore Federico Fruzzetti, indicato quale autore di uno dei comportamenti erroneamente sanzionato a carico dell'omonimo Gianni Fruzzetti, non è stato considerato dal Giudice Sportivo, dispone di rimettere gli atti a quest'ultimo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete